

DISCIPLINA PROCEDIMENTO ACCESSO CIVICO

(ART. 2 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014-16)

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al responsabile del Servizio competente per materia e ne informa il richiedente.

Il responsabile del servizio, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente e, per conoscenza, al responsabile della trasparenza, l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l'indirizzo della pagina web).

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile del servizio ne informa il richiedente e, per conoscenza, il responsabile della trasparenza, indicandogli il collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il responsabile del Servizio competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, L.241/90, individuato nella fattispecie nel segretario comunale, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Il responsabile della trasparenza procederà a fare segnalazione scritta al Sindaco, al nucleo di valutazione ed al collegio disciplinare che valuteranno l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.